

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal Tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni (procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 26) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	8
Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bergamo nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Alessia Morani (procedimento n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 28) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	11

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal Tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni (procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 26).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 22 giugno 2022.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni, pendente presso il tribunale ordinario di Roma – ufficio Gip (procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 26).

Nella seduta del 22 giugno scorso il relatore, on. Catello Vitiello, ha illustrato la vicenda alla Giunta.

Avverte, inoltre, che l'on. Giorgia Meloni – ritualmente invitata a fornire i chiarimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera – ha inviato una memoria scritta in data 28 giugno 2022.

Chiede, quindi, al relatore di intervenire per illustrare il contenuto della memoria e di formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

Catello VITIELLO (IV), *relatore*, fa presente che, nella nota trasmessa, l'on. Giorgia Meloni segnala innanzitutto che, in base a quanto emerge da fonti giornalistiche, il sig. Pignalberi sarebbe stato sottoposto agli arresti domiciliari nel mese di luglio 2021 – poco tempo dopo il suo *tweet*, quindi – a seguito dell'ordinanza adottata dal Gip del Tribunale di Frosinone su richiesta del pubblico ministero. Tra le numerose accuse contestate dai magistrati vi sarebbe anche quella di aver calunniato ingiustamente le persone che egli aveva in precedenza denunciato. Si tratta proprio di quelle persone (spesso anziane) che, da quanto emergeva dal servizio delle *Iene*, erano state truffate, raggirate e minacciate dal Pignalberi stesso.

Tanto premesso, evidenzia che l'interessata spiega perché deve ritenersi applicabile, a suo giudizio, la prerogativa dell'insindacabilità nel caso di specie.

In via generale, l'on. Meloni sottolinea che, nella nostra democrazia pluralistica, la garanzia della libertà del mandato parlamentare dovrebbe possedere un raggio di operatività più ampio rispetto al passato. In tal senso, l'ambito riservato alla libera manifestazione dell'attività del deputato quale « rappresentante della Nazione » non può non fuoriuscire dalla sfera della « mera » discussione in sede parlamentare: esso deve infatti tener conto delle peculiarità del processo politico dei nostri giorni, che si connota con forme e modi completamente differenti rispetto a qualche decennio fa e che, molto probabilmente, è destinato a mutare ancora nel prossimo futuro. L'insieme delle prerogative parlamentari si radica infatti nel raccordo fra il parlamentare e la società civile che è, nelle democrazie pluralistiche, il perno del mandato parlamentare, in quanto strumento destinato ad assicurare la c.d. « responsabilità » dei deputati e senatori, cioè la capacità di rispondere e di reagire tempestivamente alle istanze avanzate dalla società civile.

Ad avviso dell'on. Meloni, la reale funzione dell'insindacabilità delle opinioni espresse, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione è dunque quella di assicurare libertà, pubblicità e trasparenza al raccordo fra l'opinione pubblica e i parlamentari. Del resto, questo aspetto è stato ben colto dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 320 e 321 del 2000, nelle quali si osserva che « *L'attività dei membri delle Camere nello Stato democratico rappresentativo è per sua natura destinata [...] a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica, che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative* ».

Va da sé, pertanto, che il parlamentare – al fine di stabilire questo raccordo con la società, quale elemento indefettibile per il pieno esercizio della sua funzione rappresentativa – deve poter utilizzare tutti gli strumenti e i modi di comunicazione pubblica che sono propri della società attuale.

E tra questi non può non riconoscersi ai *social media* un ruolo privilegiato, in ragione della profonda capacità di questi ultimi di incidere nei processi di formazione della classe dirigente e, di conseguenza, di far comprendere all'opinione pubblica la linea politica del partito.

Declinando le predette considerazioni nel caso concreto, l'on. Meloni evidenzia come il servizio delle *Iene* – che si è occupato delle tante persone, in numerosi casi anche anziane, che hanno segnalato di essere state truffate, e poi anche minacciate, dal sig. Pignalberi – la abbia direttamente e immediatamente chiamata in causa quale presidente e *leader* del partito Fratelli d'Italia. Infatti, nel menzionato servizio si faceva ampio riferimento anche all'attività politica di Pignalberi, descritto come fondatore del movimento *Più Italia* che avrebbe stipulato un patto federativo con Fratelli d'Italia. Nel servizio si riferiva, inoltre, della passata candidatura (nel 2017) del Pignalberi al Comune di Frosinone nella lista di Fratelli d'Italia ed erano mostrate anche alcune fotografie che lo ritraevano insieme all'on. Meloni. Il servizio poi si concludeva addirittura con un appello – personalmente indirizzato all'on. Meloni stessa – a « *fare qualcosa* » dal momento che « *siete stati voi i primi a dare credibilità a quest'uomo* ».

La deputata interessata fa quindi presente di avere avvertito, nella sua qualità di rappresentante legale e *leader* politico del partito, la necessità e il dovere di prendere immediatamente le dovute distanze da tale personaggio, al fine di tutelare l'onore e l'immagine della formazione politica che presiede e di rassicurare la comunità di persone e di elettori per i quali tale forza politica costituisce un imprescindibile punto di riferimento politico e culturale. E naturalmente, per far ciò in maniera efficace e tempestiva, ha dovuto necessariamente usare uno strumento comunicativo capace di raggiungere immediatamente i tantissimi telespettatori che avevano appena terminato di seguire la conosciutissima trasmissione in questione.

Per concludere sul punto, evidenzia allora che se – come ha sottolineato la Con-

sulta – la « natura » stessa dell'attività parlamentare impone la sua « proiezione esterna », non è possibile non desumere da tale premessa la logica conseguenza che il mandato rappresentativo non si esaurisce nel compimento di soli atti parlamentari « tipici », ma deve manifestarsi nel raccordo costante tra rappresentante e rappresentato, nelle forme della comunicazione democratica che assicurano il rispetto del principio, già sopra menzionato, di « responsività » dell'azione dei titolari di cariche rappresentative.

In secondo luogo, l'on. Meloni sottolinea comunque che, anche alla luce dei più recenti e restrittivi indirizzi interpretativi espressi dalla Corte costituzionale, le opinioni espresse nel *tweet* all'esame del Tribunale di Roma devono ritenersi coperte dalla insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Secondo la giurisprudenza della Corte, per l'esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità – è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come « espressione dell'esercizio di attività parlamentare » (*ex multis*, sentenza n. 55 del 2014). Più in particolare, per la configurabilità di tale nesso funzionale, è necessario il concorso di due requisiti: a) una « sostanziale corrispondenza di significato » tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e le dichiarazioni esterne, al di là delle formule letterali usate (sentenza n. 333 del 2011); b) un « legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna » (sentenze n. 55 del 2014 e n. 305 del 2013), tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima.

Secondo l'on. Meloni, nel caso sottoposto all'esame della Giunta, sussistono entrambi i requisiti.

Per quanto concerne il primo, l'interessata ricorda di aver sottoscritto una proposta di legge (C. 3022, attualmente assegnata alla II Commissione Giustizia in sede referente) presentata il 15 aprile 2021 dal collega Edmondo Cirielli. Con tale proposta

si chiede di introdurre nel codice penale l'articolo 640-*bis* in materia di truffa ai danni di soggetti minori o anziani. Al riguardo, l'interessata rileva che: 1) non vi è dubbio che tale proposta di legge costituisca un atto parlamentare tipico; 2) nella relazione a tale proposta si ritrovano alcuni passaggi che, per un verso, appaiono evidentemente connessi alle problematiche affrontate nel servizio delle *Iene* del 1° giugno 2021 e che, per altro verso, denotano perfino una corrispondenza testuale con i contenuti del *tweet* del successivo 2 giugno.

L'on. Meloni rammenta, inoltre, di aver sottoscritto la proposta di legge C. 124 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di tutela delle vittime di reati), presentata il 23 marzo 2018 dai colleghi Cirielli, Lucaselli e Zucconi. In tale proposta di legge sono affrontate tematiche sostanzialmente analoghe a quelle prima menzionate. Nella nota sono riportati anche in questo caso alcuni stralci della relazione che fanno specifico e testuale riferimento al problema delle truffe e alle vittime delle stesse. L'on. Meloni segnala, infine, su un piano di carattere più generale, di aver presentato di recente (16 marzo 2021) anche una proposta di legge costituzionale assieme ai colleghi Lollobrigida e Foti (la n. 2954) recante *Modifica all'articolo 101 della Costituzione, in materia di introduzione del diritto dei cittadini alla sicurezza*. Nella relazione non si riscontra uno specifico e testuale riferimento al reato di truffa (invece menzionato nel *tweet* del 2 giugno 2021), ma alle più generali esigenze di sicurezza dei cittadini. Tuttavia, a parere dell'on. Meloni, ciò non sposta minimamente i termini del problema. Per un verso, infatti, è evidente che il controllo sulla c.d. corrispondenza sostanziale non può trasformarsi in puntiglioso (e inammissibile) controllo sulla corrispondenza « formale » delle espressioni usate dal parlamentare. Per altro verso, occorre segnalare che a tale tipo di ragionieristico riscontro la Corte costituzionale non ha mai ridotto il proprio sindacato, che si è invece

sempre appuntato sulla corrispondenza sostanziale dei concetti.

Da ultimo, per quanto attiene al c.d. legame temporale, la nota trasmessa segnala che tutti gli atti parlamentari menzionati sono antecedenti (in alcuni casi anche solo di poche settimane) alla esternazione *extra moenia* e che pertanto non può essere messa in dubbio la sussistenza di una finalità *lato sensu* divulgativa degli stessi.

Ritiene che le analitiche considerazioni svolte dall'on. Meloni siano condivisibili in fatto e in diritto. Nella nota trasmessa è infatti proposta un'ermeneutica non formalistica del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e l'attività del parlamentare, che corrisponde a un'esigenza più volte sottolineata dalla Giunta in questa legislatura. Nella nota vi è però anche altro: la segnalazione di alcuni atti tipici dell'attività svolta dall'on. Meloni – segnatamente la sottoscrizione di tre proposte di legge – rispetto ai quali il *tweet* si configura come chiaro strumento divulgativo.

Per queste ragioni, formula la proposta nel senso che le opinioni espresse nei confronti del sig. Pignalberi con il *tweet* del 2 giugno 2021 concernono opinioni espresse dall'on. Meloni nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, chiede ai colleghi se intendano intervenire.

Silvia COVOLO (Lega), nel complimentarsi con l'on. Vitiello per i contenuti della relazione che ritiene particolarmente accurata, sottolinea di dividerne anche le conclusioni: in primo luogo in quanto, in conformità agli orientamenti spesso manifestati dalla Giunta, le sembra necessario superare l'indirizzo ermeneutico che esige, ai fini dell'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità, la previa presentazione

di atti tipici, dovendosi piuttosto esaminare l'attività svolta dal parlamentare nel suo complesso; in secondo luogo giacché, nel caso concreto, ha avuto modo di riscontrare che sussistono effettivamente atti parlamentari pertinenti, i cui contenuti sono stati divulgati *extra moenia* dall'on. Meloni.

Alfredo BAZOLI (PD) chiede di verificare se il sig. Pignalberi ha sporto querela, oltre che nei confronti dell'on. Meloni, anche contro la trasmissione *Le Iene*.

Roberto CASSINELLI (FI) concorda con le conclusioni espresse dal relatore in quanto ritiene applicabile, nella fattispecie, la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Auspica, quindi, che si possa rapidamente arrivare a votare nel senso della insindacabilità.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta in cui la Giunta potrà procedere alla deliberazione conclusiva sulla richiesta di deliberazione in esame.

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bergamo nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Alessia Morani (procedimento n. 8186/17 RG NR – n. 5717/18 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 28).**

(*Rinvio dell'esame*).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 22 giugno 2022.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, constatata l'assenza del relatore, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, durante la quale la Giunta potrà procedere, dopo l'intervento del relatore, alla deliberazione conclusiva sulla richiesta di deliberazione in esame.

**La seduta termina alle 14.50.**